

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2008 - Deliberazione N. 2064 - Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Economico – **Articoli 2 - Contratto di programma regionale - e 5 - Incentivi per l'Innovazione e lo Sviluppo - Legge Regionale 28 novembre 2007 n. 12 "Incentivi alle imprese per l'attivazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale" - Adeguamento dei Disciplinari approvati con D.G.R. n. 417 del 7/3/2008 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).**

PREMESSO

- Che l'articolo 2 della Legge Regionale 28 novembre 2007 n. 12 "Incentivi alle imprese per l'attivazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale" ha istituito il Contratto di programma regionale, finalizzato a valorizzare la contrattazione programmata a livello regionale e a favorire l'attuazione di interventi complessi di sviluppo territoriale e settoriale realizzati da una singola impresa o da gruppi di imprese nell'ambito della programmazione concertata e volti a generare positive ricadute sul sistema produttivo regionale;
- Che l'articolo 5 della medesima legge ha istituito gli Incentivi per l'Innovazione e lo Sviluppo, finalizzati a promuovere progetti orientati al rafforzamento dei processi produttivi, distributivi e organizzativi di impresa, all'internazionalizzazione, all'incremento della dimensione d'impresa e della competitività sui mercati nazionali e internazionali, tramite la realizzazione di interventi di carattere strutturale in investimenti produttivi, in formazione del capitale umano, in ricerca e sviluppo tecnologico, volti a produrre effetti duraturi per le imprese che operano sul territorio regionale;
- Che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge Regionale n. 12/2007, la relativa disciplina di attuazione è stata adottata rispettivamente con i Regolamenti regionali n. 4 e n. 7 del 28 novembre 2007;
- Che il comma 3 del citato articolo 7 della Legge Regionale n. 12/2007 ha autorizzato la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, ad emanare appositi disciplinari ed atti che consentano l'attivazione dei regimi di aiuto, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 123/98 ed alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato;

PREMESSO altresì

- Che con Deliberazione n. 417 del 7/3/2008 la Giunta Regionale della Campania, acquisito il parere della III Commissione Consiliare permanente, ha approvato la versione definitiva dei Disciplinari relativi agli strumenti di agevolazione de quibus;
- Che con D.D. n. 198/A.G.C. 12 del 15/4/2008 è stato approvato l'Avviso relativo agli Incentivi per l'Innovazione e lo Sviluppo ed è stata avviata la procedura di accesso allo strumento agevolativo;
- Che con D.D. n. 217/A.G.C. 12 del 17/4/2008 è stato approvato l'Avviso relativo al Contratto di programma regionale e sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di accesso allo strumento agevolativo;

CONSIDERATO

- Che gli Incentivi per l'Innovazione e lo Sviluppo rispettano le condizioni relative agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, regolamentati a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006, e quelle relative agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, regolamentati a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006;
- Che il Contratto di programma regionale rispetta le condizioni relative agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, regolamentati a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006, quelle relative agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, regolamentati a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006, quelle relative all'estensione del campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 70/2001 agli aiuti alla ricerca e sviluppo, regolamentate a livello comunitario dal Regolamento n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63, del 28/02/2004, quelle relative agli aiuti destinati alla formazione, regolamentati a livello comunitario dal

Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, quelle relative agli aiuti destinati all'occupazione, regolamentati a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, quelle relative agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), regolamentati a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 gennaio 2006 e la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione, 2006/C 323/01, pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 323 del 30/12/2006;

- Che i Disciplinari approvati con la citata DGR n. 417/2008 fanno esplicito riferimento ai richiamati Regolamenti comunitari;

CONSIDERATO altresì

- Che, in data 29/08/2008, è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Che con il citato Regolamento (CE) n. 800/2008 si prende atto che il Regolamento (CE) n. 70/2001, il Regolamento (CE) n. 68/2001 e il Regolamento (CE) n. 2204/2002 hanno cessato di essere in vigore il 30 giugno 2008 e che occorre abrogare il Regolamento (CE) n. 1628/2006;
- Che all'art. 43 del Regolamento (CE) n. 800/2008 è sancita l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1628/2006 ed è stabilito che i riferimenti al regolamento abrogato e ai regolamenti (CE) n. 68/2001, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 2204/2002 s'intendono fatti al medesimo Regolamento (CE) n. 800/2008;
- Che all'art. 44 (Disposizioni transitorie) del Regolamento (CE) n. 800/2008, è stabilito che esso si applichi agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni in esso stabilite;
- Che l'art. 44 del Regolamento (CE) n. 800/2008 stabilisce inoltre che gli aiuti concessi prima del 31 dicembre 2008 che non soddisfano le condizioni in esso stabilite ma che risultano conformi al regolamento (CE) n. 68/2001, al regolamento (CE) n. 70/2001, al regolamento (CE) n. 2204/2002 o al regolamento (CE) n. 1628/2006 sono compatibili con il mercato comune e esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato;
- che gran parte degli aiuti previsti dai Disciplinari e dai bandi sopra richiamati che utilizzano il Regolamento (CE) n. 70/2001, Regolamento (CE) n. 2204/2002 e il Regolamento (CE) n. 1628/2006 sono stati regolarmente comunicati alla Commissione prima della scadenza degli stessi;
- Che il citato Regolamento (CE) n. 800/2008 disciplina anche gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

PRESO ATTO

- Che le comunicazioni effettuate con riferimento ai Regolamenti non più in vigore valgono per le concessioni degli aiuti effettuate entro il 31/12/2008;
- Che gli aiuti previsti nei richiamati atti, operate le opportune integrazioni di seguito specificate, sono compatibili con il Regolamento (CE) n. 800/2008:
 - adeguamento della definizione di "immobilizzazioni materiali" contenuta nei richiamati Disciplinari ai sensi dell'art. 2, punto 10) del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008);
 - integrazione del Disciplinare relativo agli Incentivi per l'Innovazione e lo Sviluppo con il seguente riferimento: *"l'intensità di aiuto alle PMI per servizi di consulenza non supera il 50% dei costi ammissibili, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008)";*
 - integrazione del Disciplinare relativo al Contratto di programma regionale con i seguenti riferimenti:
 - *"gli aiuti alla ricerca e sviluppo di cui all'art. 13, previsti ai sensi del Regolamento n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 ("Regolamento PMI-R&S") e ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006, sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)";*

- *“a tal fine, le intensità di aiuto per i progetti di ricerca e sviluppo di cui al richiamato art. 13 non superano le percentuali previste dall’art. 31, commi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008)”;*
- *“per gli aiuti alla formazione di cui all’art. 15 l’intensità di aiuto non supera le percentuali previste dall’art. 39, comma 2, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008)”;*

RITENUTO

Che il suddetto termine del 31/12/2008 non sia compatibile con i tempi di attuazione dei bandi e che occorra, pertanto, adeguare sia le concessioni per gli aiuti non comunicati entro la scadenza dei Regolamenti sopra citati sia quelle da effettuarsi successivamente al 31/12/2008 alla normativa vigente;

RITENUTO

Di dover in definitiva recepire, anche all’interno dei Disciplinari approvati con la citata DGR n. 417/2008 le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento (CE) n. 800/2008;

Propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

- Di prendere atto della compatibilità, operate le opportune integrazioni di seguito specificate, degli aiuti istituiti con gli articoli 2 e 5 della Legge Regionale n. 12/2007, disciplinati con i Regolamenti regionali n. 4/2007 e n. 7/2007 e attivati con i Disciplinari approvati con DGR n. 417/2008, con il Regolamento (CE) n. 800/2008;
- Di recepire, all’interno dei Disciplinari relativi al Contratto di programma regionale e agli Incentivi per l’Innovazione e lo Sviluppo, approvati con DGR n. 417/2008, le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Di integrare i citati Disciplinari, relativamente alla concessione degli aiuti non comunicati e alla concessione, in data successiva al 31/12/2008, degli aiuti già comunicati alla Commissione europea, con l’aggiunta dei seguenti riferimenti normativi *“il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)”;*
- Di adeguare la definizione di “immobilizzazioni materiali” contenuta nei richiamati Disciplinari ai sensi dell’art. 2, punto 10) del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008);
- Di integrare il Disciplinare relativo agli Incentivi per l’Innovazione e lo Sviluppo con il seguente riferimento: *“l’intensità di aiuto alle PMI per servizi di consulenza non supera il 50% dei costi ammissibili, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008)”;*
- Di integrare il Disciplinare relativo al Contratto di programma regionale con i seguenti riferimenti:
 - *“gli aiuti alla ricerca e sviluppo di cui all’art. 13, previsti ai sensi del Regolamento n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 (“Regolamento PMI-R&S”) e ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006, sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)”;*
 - *“a tal fine, le intensità di aiuto per i progetti di ricerca e sviluppo di cui al richiamato art. 13 non superano le percentuali previste dall’art. 31, commi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008)”;*
 - *“per gli aiuti alla formazione di cui all’art. 15 l’intensità di aiuto non supera le percentuali previste dall’art. 39, comma 2, del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (pubblicato sulla GUCE del 09/08/2008)”;*

- Di dare mandato ai Settori competenti di adeguare i bandi in corso alle integrazioni stabilite e di espletare gli adempimenti conseguenti;
- Di inviare la presente deliberazione:
 - All'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico" per l'esecuzione;
 - All'AGC 9 "Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale";
 - All'A.G.C. 17 "Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.)";
 - All'A.G.C. 13 "Sviluppo Attività Settore Terziario";
 - All'AGC 6 "Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica";
 - Al Settore 02 "Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" dell'A.G.C. 01 "Gabinetto Presidente Giunta Regionale" per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino